

CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATIVA PER LA RIFORMA CARTABIA

PER I SOCI PROFESSIONISTI S.I.Me.F.

Zoom, 13 gennaio 2024

di Adriana Capozzoli

*Mediatrice familiare professionista (socio Simef n. 237 -
certificazione AICQ Sicev n. 84)
Cultore della materia "Mediazione dei conflitti" -
Università di Firenze
Mediatrice e facilitatrice*

di Matilde Pellerin

*Mediatrice familiare professionista (socio Simef n. 267)
Avvocato
Coordinatrice genitoriale (socio AICOGE)*

di Arianna Sciore

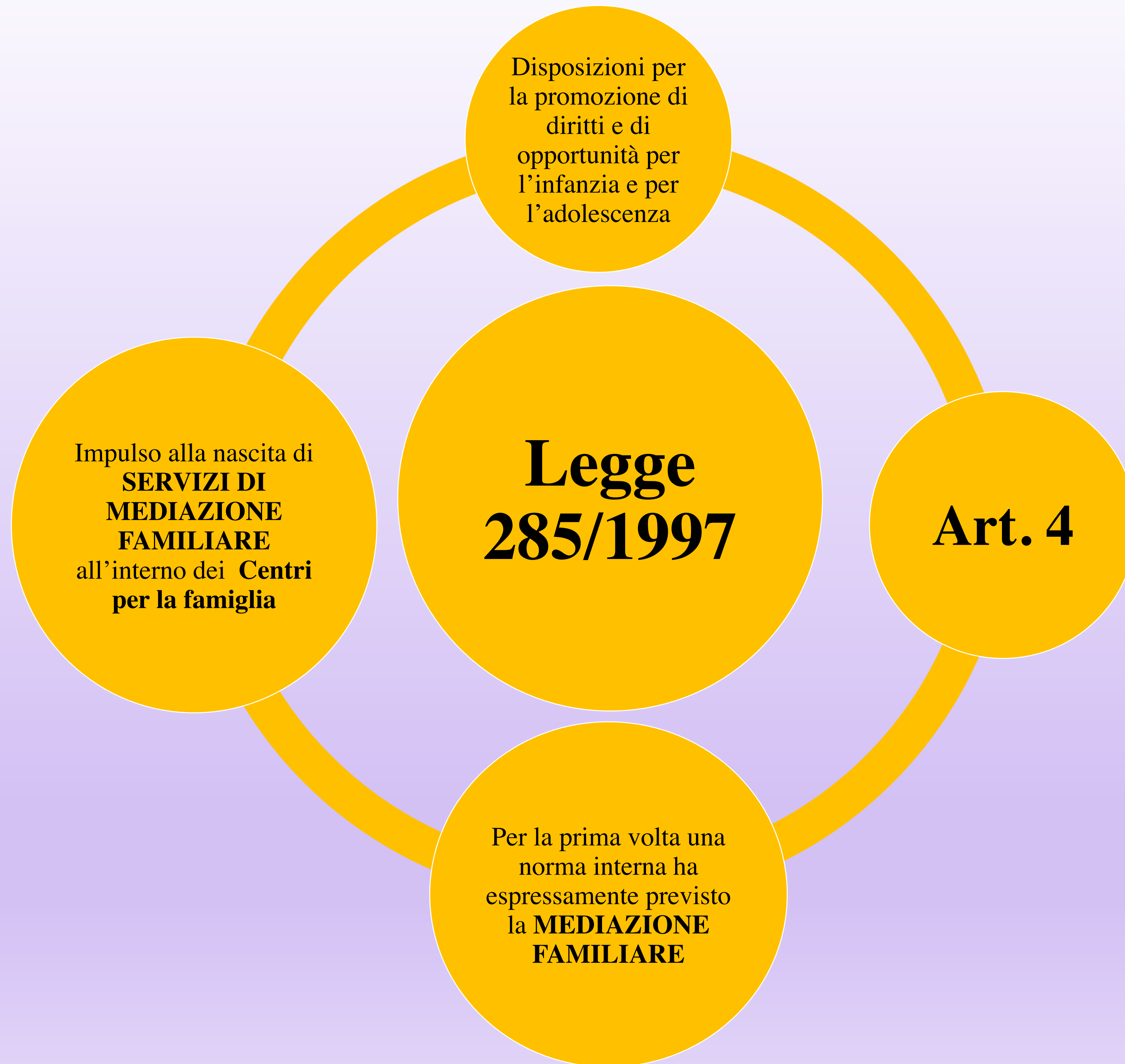
*Mediatrice familiare professionista (socio Simef n. 191
- certificazione AICQ Sicev n. 72)
Patrono stabile presso il Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano di Roma
Coordinatrice genitoriale*

*EVOLUZIONE NORMATIVA
DELLA MEDIAZIONE
FAMILIARE*

Dalle Radici alle Ali

di Arianna Sciore





Legge 154/2001

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Introduce la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 342-ter, comma 2, c.c.

Il Giudice può disporre, ove occorra, l'intervento dei Servizi sociali del territorio o di un Centro di Mediazione Familiare

Legge 54/2006 sull'Affido condiviso

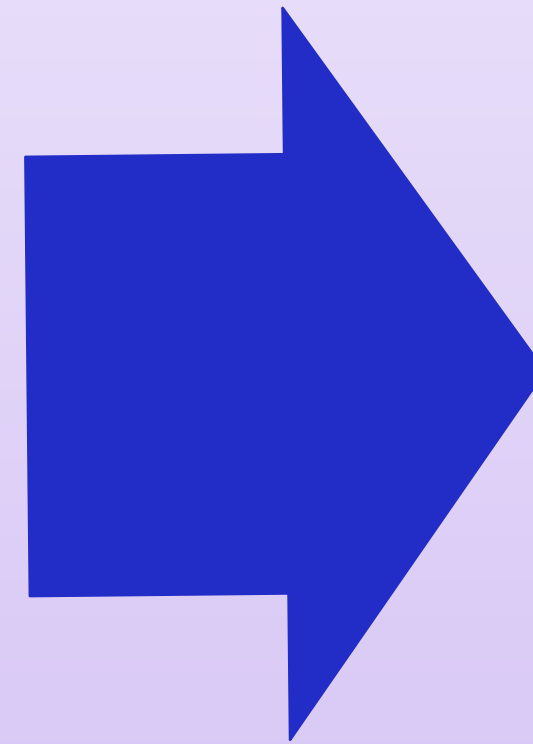
Art. 155 c.c. e Art. 155-sexies c.c. (poi 337-ter e 337-octies c.c. con il D.Lgs. 154/2013)

Il Giudice nel decidere del conflitto familiare, qualora ne avesse ravvisato l'opportunità, sentite le Parti e ottenuto il loro consenso, poteva rinviare l'adozione dei provvedimenti riguardanti i figli per «consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentassero una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Possibilità
residuale

Legge 4/2013

Regolamentazione
delle professioni
non organizzate in
Ordini o Collegi



**NORMA UNI
11644/2016**

Legge 4/2013

Art.2

Associazioni professionali

Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

- Codice deontologico per i propri iscritti**
- Sportello di riferimento per l'utente che può segnalare la condotta scorretta del professionista**
- Sanzioni disciplinari per chi viola il codice di condotta**

Art.6

Autoregolamentazione volontaria

- La qualificazione della prestazione professionali si basa sulla conformità alla norma tecnica UNI
- I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica Uni costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione

Art.7

Sistema di attestazione

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

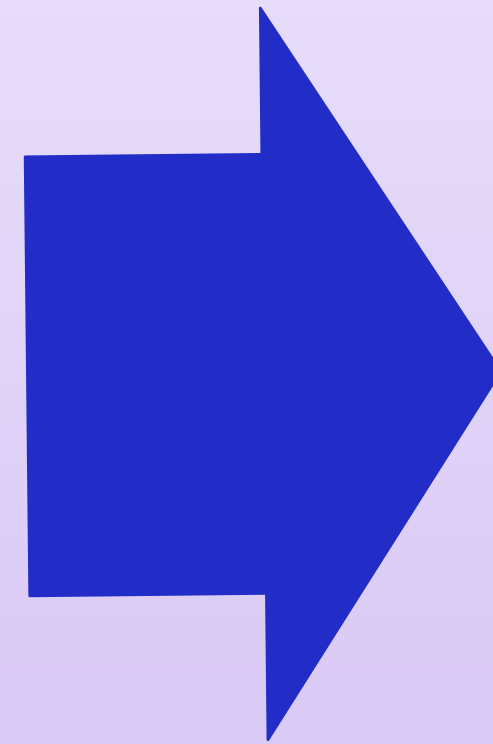
- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;**
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;**
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;**
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;**
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;**
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.**

Legge Delega
206/2021

**(D.Lgs.
149/2022)**

c.d.

**Riforma
Cartabia**



**Introduzione
della Mediazione
Familiare nei
procedimenti
formalizzati di
gestione della
crisi familiare**

Nella Relazione illustrativa al D.lgs n. 149/2022 si è richiamata l'attenzione sul fatto che la Mediazione familiare, in particolare quando la vicenda conflittuale riguarda il tema dell'affidamento dei figli, va intesa come un percorso di riorganizzazione della relazione tra le parti che si colloca nel difficile momento della transizione tra la relazione affettiva di coppia e il mantenimento di quella genitoriale, con il supporto sul piano della ripresa e della gestione di una positiva comunicazione, di un terzo professionista, il MEDIATORE FAMILIARE

Mediazione familiare

**Accesso spontaneo ancora senza
la presenza di un avvocato o senza
che sia stato radicato un giudizio**

**Giudizio pendente
dopo il deposito del ricorso
(art.473-bis.14 c.p.c.)**

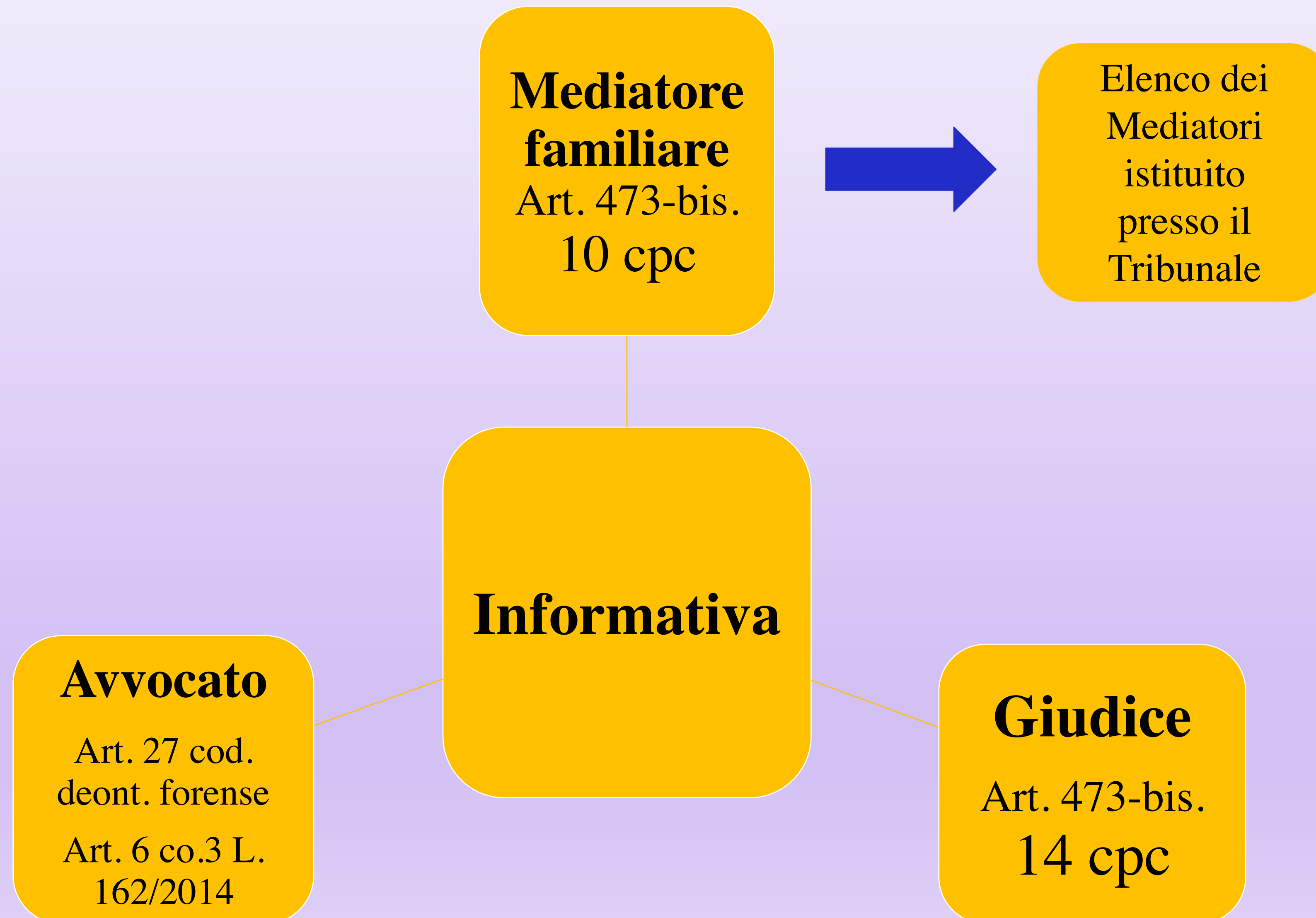
**Giudizio pendente
all'udienza di
comparizione delle parti
(art.473-bis.10, comma 2 c.p.c.)**

**Giudizio pendente
in ogni momento del
giudizio
(art.473-bis.10, comma 1
c.p.c.)**

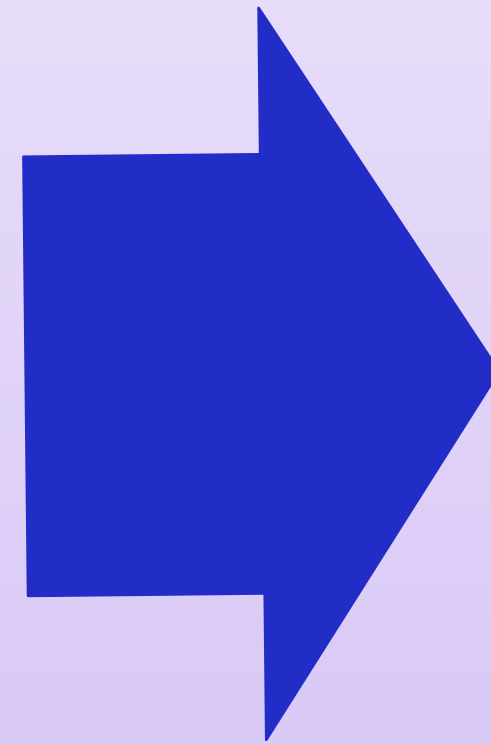
Conoscere per scegliere

La Relazione illustrativa al D.lgs 149/2022, riguardo all'art. 473-bis.10 intitolato “Mediazione familiare” che l'accesso alla mediazione si configura come una possibilità alla quale le parti devono poter ricorrere su base volontaria; a tal fine – precisa la relazione – “si è preso spunto dall'esperienza di ordinamenti in cui questa pratica è particolarmente sviluppata, prevedendo la possibilità per le parti di ricevere direttamente informazioni da un mediatore circa le caratteristiche e le modalità di questo percorso”.

La mediazione familiare nella riforma

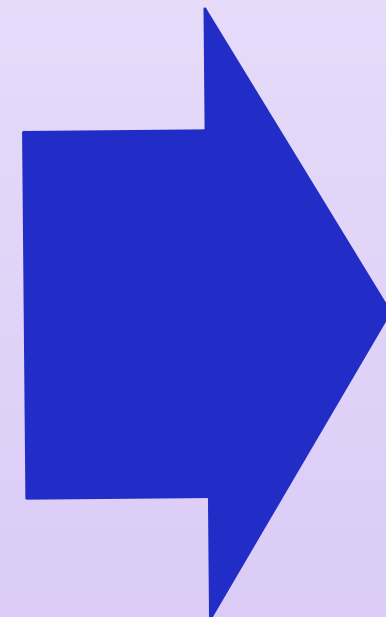


**Art. 473-bis. 14
cpc**



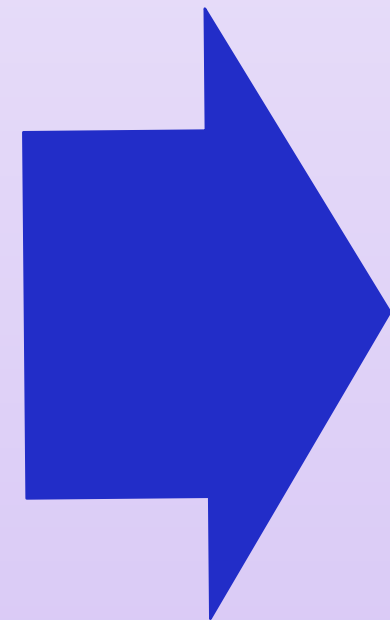
**Con il decreto di
fissazione della prima
udienza di
comparizione delle
parti il giudice deve –
tra l'altro – *informare*
*“le parti della possibilità
di avvalersi della
mediazione familiare”*.**

**Art. 473-bis.
10, comma 1
cpc**



“Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo”.

**Art. 473-bis.
10, comma 2
cpc**



*“Qualora ne ravvisi
l’opportunità, il giudice sentite le
parti e ottenuto il loro consenso,
può rinviare l’adozione dei
provvedimenti di cui all’art.473-
bis.22 per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti,
tentino una mediazione per
raggiungere un accordo con
particolare riferimento alla tutela
dell’interesse morale e materiale
dei figli”.*

Limiti alla mediazione familiare

Art. 473-bis.43 cpc

E' fatto espresso divieto di **iniziare** il percorso di mediazione familiare quando risulti che:

- sia stata pronunciata sentenza di condanna;
- sia stata comunque applicata una pena, anche non definitiva;
- è pendente un procedimento penale (dopo la chiusura delle indagini preliminari);
- tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore **interrompe** il percorso di mediazione familiare se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

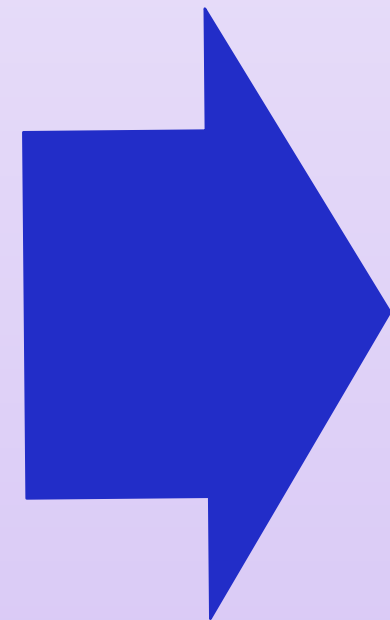
Art. 473-bis.42 cpc

Il decreto di fissazione dell'udienza – in deroga a quanto stabilito dall'art. 473-bis.14 – **non contiene l'invito** a rivolgersi ad un mediatore familiare quando:

- sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda un procedimento penale per abusi o violenze (dopo la chiusura delle indagini preliminari).

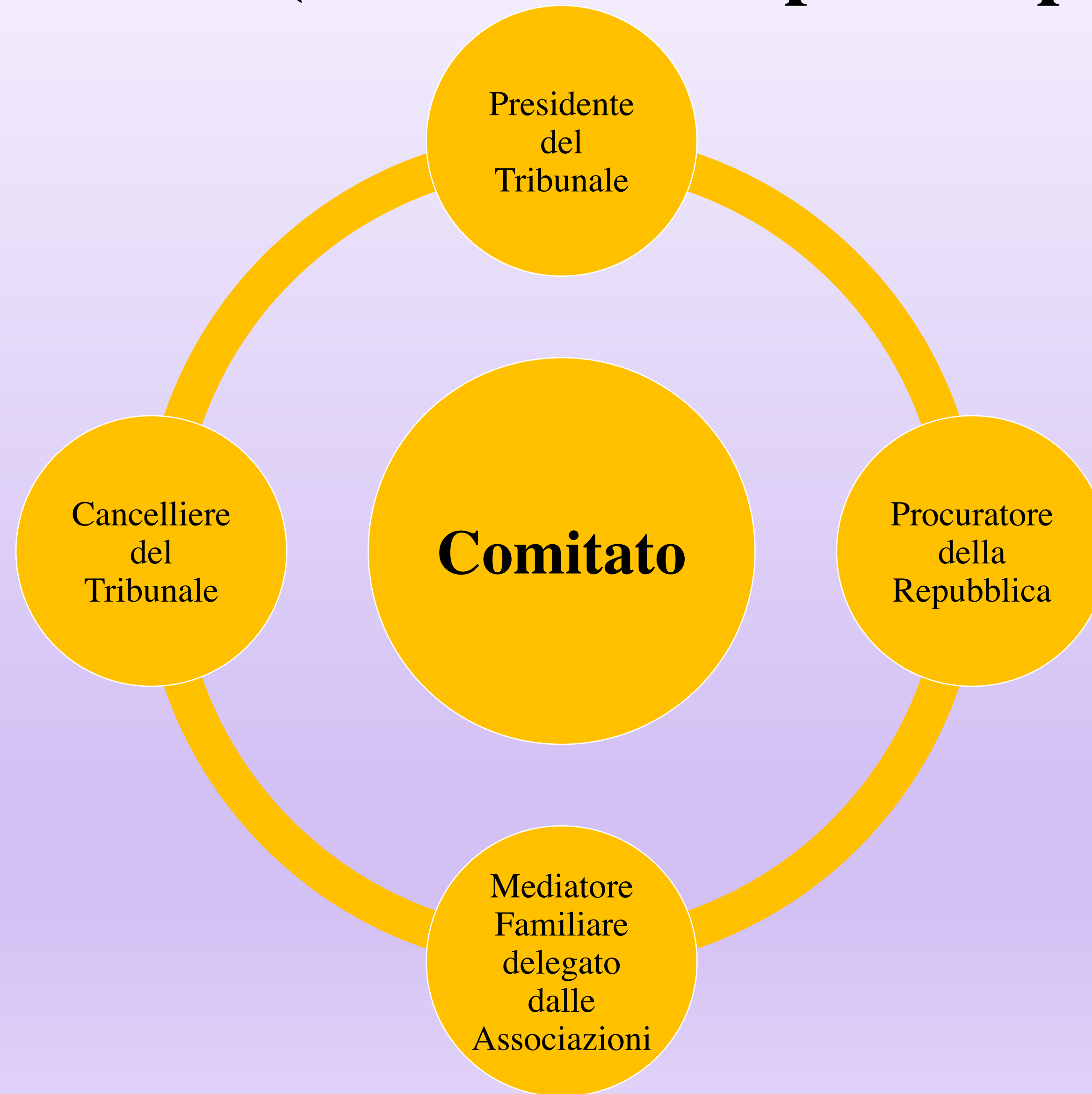
Il giudice “può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate”

**Art. 12 bis
disp. att. cpc
Dei
mediatori
familiari**



*“Presso ogni
tribunale è istituito
un elenco di
mediatori
familiari”.*

Formazione e revisione dell'elenco dei mediatori familiari presso i Tribunali (Art. 12-ter disp. att. cpc)





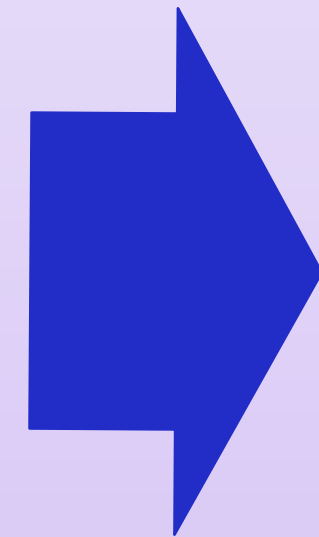


Art. 12-sexies disp .att. cpc

L'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4

**Decreto
ministeriale
n.151 del 27
ottobre 2023**

**Regolamento
sulla disciplina
professionale del
mediatore
familiare**



Il decreto disciplina:

- Attività professionale e formazione del mediatore familiare**
- Requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione negli elenchi presso i Tribunali**
- Modalità e contenuti dei corsi obbligatori di formazione e aggiornamento**
- Requisiti del formatore**
- Regole deontologiche**
- Tariffe**
- Trattamento dati personali**

“Mai il mondo ha conosciuto tante “comunicazioni” [...] e mai gli uomini hanno conosciuto tanta difficoltà a comunicare [...] Il vero mediatore è colui che spingerà ostinatamente gli antagonisti a impegnarsi in prima persona e ad “agire” la loro libertà; è ad essi in fin dei conti, che spetta creare tra loro un nuovo legame, e il mediatore non è che un catalizzatore momentaneo [...] La mediazione è dunque oggi un luogo di speranza [...] può consentire la realizzazione concreta dei diritti dell’uomo, carta dell’umanità, ad ogni livello, su ogni piano delle relazioni tra gli uomini. La mediazione può con tutta evidenza diventare la grande innovazione sociale e politica nel cuore stesso della vita degli uomini di domani” (J.F. Six)



Grazie per l'attenzione



IL MARE DEL DIRITTO:

***la Riforma Cartabia e il
nuovo processo di
famiglia in pillole***

di Matilde Pellerin



RIFORMA CARTABIA - obiettivi:

**semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile
nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.**



RIFORMA CARTABIA – come:

NUOVO RITO UNIFICATO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIA

SI' ✓

procedimenti in materia di stato (disconoscimento di paternità, dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, procedimenti di **separazione, c.d. divorzio**, scioglimento dell'unione civile, **e correlate modifiche** ...), amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione e procedimenti de potestate (che siano attribuiti alla competenza del TO, del GT e del TM)

NO X

i procedimenti di adottabilità, di adozione di minori e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, i procedimenti di volontaria giurisdizione

TRIBUNALE
UNICO
PER LE
PERSONE, I
MINORENNI
E LE FAMIGLIE
(entro il
31.12.2024)



RIFORMA CARTABIA – dove?

Codice di procedura civile artt. 473 bis e ss.

Disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile

Titolo II «Degli esperti e degli ausiliari del giudice»

Capo I bis «Dei mediatori familiari» artt. 12 bis – 12 sexies

—> D.M. 151 del 27.10.2023 artt. 1-10

Quali sono le disposizioni generali del nuovo procedimento?

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II

Titolo IV-bis “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”

Capo I “Disposizioni generali” (artt. 473 bis - 473 bis.10)

Qui si trovano le norme:

- ✓ Sull’ambito di applicazione (473 bis)
- ✓ Sulla composizione dell’organo giudicante (473 bis.1)
- ✓ Sui poteri del giudice e del pubblico ministero (473 bis.2 e 473 bis.3)
- ✓ Sull’ascolto del minore (e sue modalità) (473 bis.4 e 473 bis.5)
- ✓ Sul rifiuto del minore di incontrare il genitore (473 bis.6)
- ✓ Sulla nomina del curatore e del tutore (473 bis.7)
- ✓ Sulla nomina del curatore speciale (473 bis.8)
- ✓ Sui figli maggiorenni portatori di handicap (473 bis.9)
- ✓ Sulla mediazione familiare (473 bis.10)

Quali sono le disposizioni relative al nuovo processo (I grado)?

Capo II “Del procedimento”

Sezione I “Disposizioni comuni al giudizio di primo grado ” (artt. 473 bis.11 – 473 bis.29)

Qui si trovano tra le altre le norme su:

- ✓ Competenza per territorio (473 bis.11)
- ✓ Forma della domanda (473 bis.12)
- ✓ Ricorso del Pubblico Ministero (473 bis.13)
- ✓ Deposito del ricorso e decreto di fissazione d'udienza (473 bis.14)
- ✓ Provvedimenti indifferibili (473 bis.15)
- ✓ Costituzione del convenuto (473 bis.16)
- ✓ Ulteriori difese (473 bis.17)
- ✓ Udienza di comparizione delle parti (art. 473 bis.21)
- ✓ Provvedimenti del giudice (art. 473 bis 22)
- ✓ Decisione della causa (art. 473 bis.28)

Quali sono le disposizioni specifiche per la separazione, per il c.d. «divorzio, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per le modifiche delle condizioni?

Capo III “Disposizioni speciali”

Sezione II “Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni ” (artt. 473 bis.47 – 473 bis.51)

- ✓ Competenza (473 bis.47)
- ✓ Produzioni documentali (473 bis.48)
- ✓ Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio (473 bis.49)
- ✓ Provvedimenti temporanei ed urgenti (473 bis.50)
- ✓ Procedimenti su domanda congiunta (473 bis.51)



Tribunale giudica in **composizione**

collegiale: presidente ha facoltà di delega ad un componente (Giudice Relatore) per istruttoria e trattazione

sempre
sentenza

procedimento: **fase
unica**

ascolto del minore
di 12 anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento

nomina **obbligatoria**

**curatore speciale
del minore**

nomina **facoltativa**





art. 473 bis.10:

«Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro ho scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma nelle disposizioni di attuazione nel presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.



Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis. 22* per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.»

*ovvero dei provvedimenti che emetterebbe all'esito della prima udienza in caso di mancata conciliazione delle parti



IL NUOVO PROCESSO

FASE INTRODUTTIVA...

**COMPETENZA TERRITORIALE: LUOGO
DI RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE**
No minori: residenza del convenuto

(permanenza 1 anno se
trasferimento non
autorizzato)

RICORSO

—>

Le parti e il giudice devono
avere chiari fin dall'inizio il
thema decidendum e thema
probandum —> **atti introduttivi
completi** (anche prove)

—>

Il giudice deve essere in grado
di **rimettere la causa in
decisione già all'esito della
prima udienza**

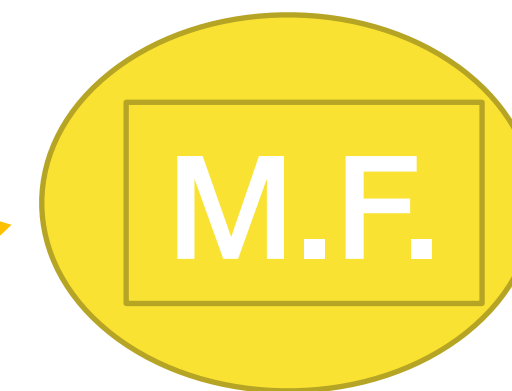
Il ricorso può
essere proposto
anche dal PM
(art. 473 bis.13)

473 bis.18:
dovere di leale
collaborazione in ordine
alle proprie condizioni
economiche:
viene sanzionata
l'inesatta o incompleta
produzione/informazione

Nel caso di procedimenti
relativi ai minori va allegato il
PIANO GENITORIALE
(art. 473 bis.12)

indica gli impegni e le attività
quotidiane dei figli relative alla scuola,
al percorso educativo, alle attività
extrascolastiche, alle frequentazioni
abituali e alle vacanze normalmente
godute

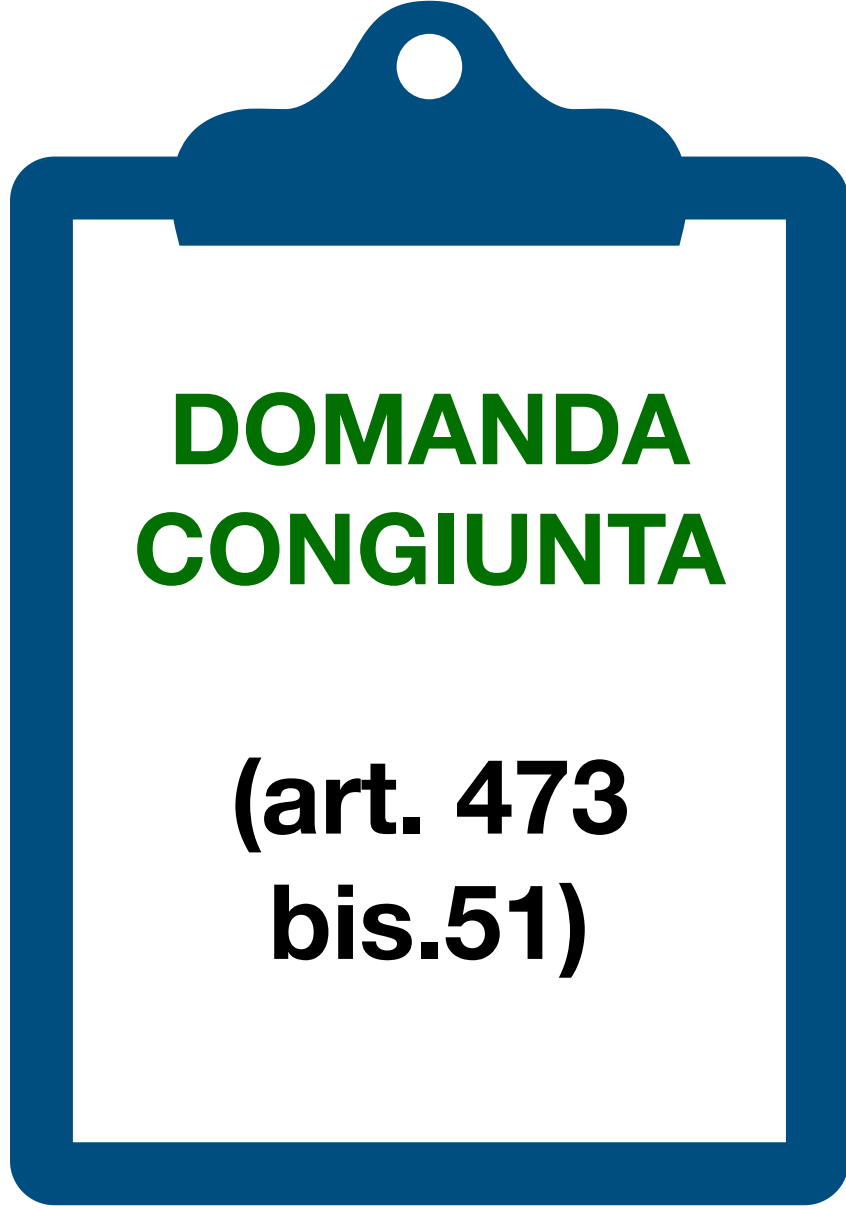
Nel caso di domande di **CONTRIBUTO
ECONOMICO** o in presenza di figli minori
vanno prodotte dichiarazioni dei redditi
ultimi 3 anni; docc. su titolarità di diritti reali
su beni immobili e beni mobili registrati e
quote sociali; estratti conto dei rapporti
bancari e finanziari ultimi tre anni
(art. 473 bis.12)



Disclosure

Art 337 ter c.c : il giudice prende atto
degli accordi intervenuti tra i genitori

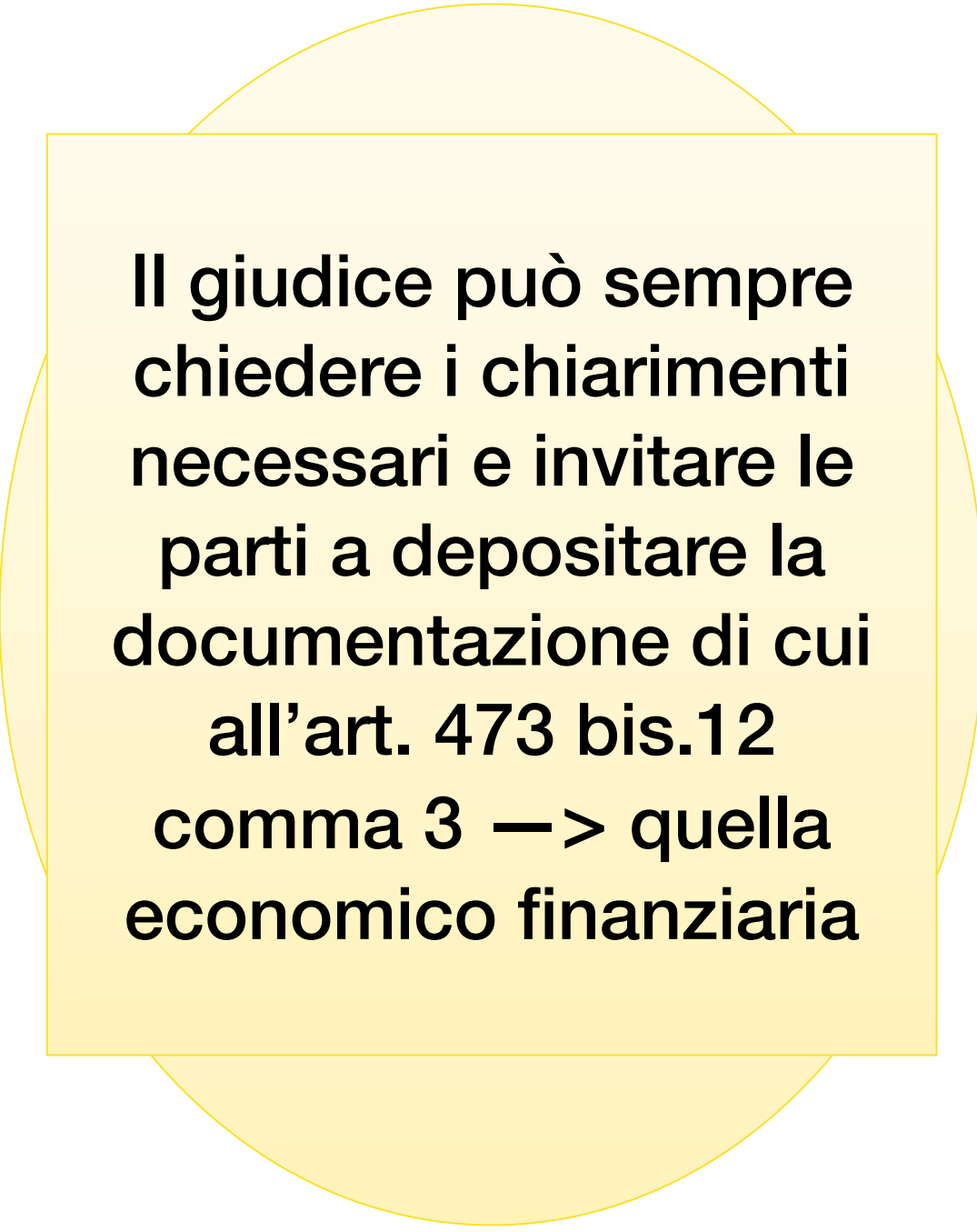
...segue **FASE INTRODUTTIVA**



DOMANDA CONGIUNTA

**(art. 473
bis.51)**

- 
- **sottoscrizione anche delle parti**
 - **difesa tecnica**
 - **docc. da allegare: disponibilità reddituali e patrimoniali ultimi 3 anni**
 - **no riferimento al “piano genitoriale”**
 - **cumulo di domande: separazione + c.d. divorzio**



Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis.12 comma 3 —> quella economico finanziaria

IL NUOVO PROCESSO



DEPOSITO DEL RICORSO



**EMANAZIONE DEL DECRETO DI
FISSAZIONE DI UDIENZA**



**ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI
INDIFFERIBILI NELL'INTERESSE DEI
FIGLI E DELLE PARTI**



COSTITUZIONE DEL CONVENUTO



DEPOSITO DI ULTERIORI DIFESE

DEPOSITO DEL RICORSO



**EMANAZIONE DEL DECRETO
DI FISSAZIONE DI UDIENZA
CON:**

**ADOZIONE DEI
PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI
NELL'INTERESSE DEI FIGLI E
DELLE PARTI**

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

DEPOSITO DI ULTERIORI DIFESE

- ✓ **Indicazione dei dati delle parti e dei figli**
- ✓ **Determinazione dell'oggetto della domanda**
- ✓ **Chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con relative conclusioni**
- ✓ **Indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti**
- ✓ **Esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, medesime domande o domande connesse**
- ✓ **Documentazione attestante la capacità patrimoniale della parte (vedi slide precedente)**
- ✓ **Piano genitoriale (vedi slide precedente)**

DEPOSITO DEL RICORSO

**EMANAZIONE DEL
DECRETO DI FISSAZIONE
DI UDIENZA**



**ADOZIONE DEI
PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI
NELL'INTERESSE DEI FIGLI E
DELLE PARTI**

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

DEPOSITO DI ULTERIORI DIFESE

art. 473 bis.14

Designazione del giudice relatore

Fissazione data di udienza prima comparizione

Fissazione dei termini per la notifica del ricorso e del decreto

Fissazione dei termini di costituzione del convenuto con indicazione delle decadenze di cui agli arti 38 e 167 cpc

Informazione dell'obbligo di difesa tecnica e della possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello stato

Informazione inoltre alle parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare



DEPOSITO DEL RICORSO

EMANAZIONE DEL DECRETO
DI FISSAZIONE DI UDIENZA

**ADOZIONE DEI
PROVVEDIMENTI
INDIFFERIBILI
NELL'INTERESSE DEI
FIGLI E DELLE PARTI**

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

DEPOSITO DI ULTERIORI DIFESE



previa assunzione di sommarie informazioni, con decreto provvisoriamente esecutivo che contiene la data dell'udienza - da fissare nei 15 gg successivi - per la conferma modifica o revoca

in caso di **pregiudizio imminente e irreparabile**

o quando la **convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti**



DEPOSITO DEL RICORSO

**EMANAZIONE DEL DECRETO
DI FISSAZIONE DI UDIENZA
CON:**

**ADOZIONE DEI
PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI
NELL'INTERESSE DEI FIGLI E
DELLE PARTI**

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

DEPOSITO DI ULTERIORI DIFESE

(almeno 30 gg prima dell'udienza)

- ✓ **Indicazioni dei dati delle parti e dei figli**
- ✓ **Determinazione dell'oggetto della domanda**
- ✓ **Chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con relative conclusioni**
- ✓ **Indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti**
- ✓ **Esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, medesime domande o domande connesse**
- ✓ **Documentazione attestante la capacità patrimoniale della parte (vedi slide precedente)**
- ✓ **Piano genitoriale (vedi slide precedente)**



DEPOSITO DEL RICORSO

**EMANAZIONE DEL DECRETO
DI FISSAZIONE DI UDIENZA**

**ADOZIONE DEI
PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI
NELL'INTERESSE DEI FIGLI E
DELLE PARTI**

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO



20 gg prima dell'udienza —> memoria dell'attore di replica chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto e con modifica e/o precisazione delle domande e delle conclusioni già formulate e con proposizione di domande riconvenzionali o eccezioni con indicazione dei mezzi di prova e produzione documenti

10 gg prima dell'udienza —> memoria del convenuto di precisazione e/o modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e/o eccezioni alla domanda riconvenzionale o alle difese svolte dall'attore con indicazione dei mezzi di prova e produzione documenti

5 gg prima dell'udienza —> memoria dell'attore con le sole indicazioni di prova contraria

DEPOSITO DI ULTERIORI DIFESE



LA PRIMA UDIENZA...

(entro 90 gg dal deposito del ricorso)

- **comparizione personale delle parti**
- **ascolto congiunto o separato (discrezionalità del giudice) [*art 708 cpc: prima separato e congiunto*]**
- **tentativo di conciliazione**
- **eventuale formulazione proposta conciliativa**
- **informazione su MF (art. 473 bis.10)**
- **e...**



...segue LA PRIMA UDIENZA

- **... se le parti conciliano, adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimessione in decisione**

oppure

- **... se le parti non conciliano, adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, provvede sulle richieste istruttorie, fissa udienza assunzione prove e predispone il calendario del processo**

+ decorrenza
contributo
economico,
ordinanza titolo
esecutivo e per
iscrizione
ipoteca giudiziale
(art. 473 bis.22)

il giudice indica le
informazioni che
ciascun genitore è
tenuto a
comunicare
all'altro e può
formulare una
proposta di piano
genitoriale
(art. 473 bis.50)

COME PROSEGUE IL PROCESSO

FASE ISTRUTTORIA

- udienza/e assunzione prove
- eventuale ammissione CTU (art. 473 bis.25)
- raccolta relazioni servizi sociali o sanitari eventualmente disposti (art. 473 bis.27)
- eventuale intervento dell'esperto (art. 473 bis.26)

Esaurita l'istruzione

FASE DECISORIA

Il giudice emette provvedimento e fissa:

- udienza di rimessione della causa in decisione
- termine non sup a 60 gg prima dell'udienza per deposito note scritte per precisazione conclusioni
- termine non sup a 30 gg prima dell'udienza per comparse conclusionali
- termine non sup a 15 gg prima dell'udienza per memorie di replica

IN QUALSIASI MOMENTO

- Possibile modifica dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributo economico in caso di sopravvenienza di giustificati motivi (art. 473 bis.29)
- Possibile invito ad assumere informazioni sulla MF (art. 473 bis.10)

Rimessione della causa in **DECISIONE** avanti al **COLLEGIO** cui il giudice relatore/delegato riferisce
Deposito della **SENTENZA** nei successivi 60 gg



IN CASO DI ALLEGAZIONI DI ABUSI FAMILIARI, DI VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

—> **IL PROCEDIMENTO CAMBIA**
(artt. 473 bis.40 – 473 bis.46)

art. 473 bis.43 E' fatto **divieto di iniziare** il percorso di mediazione familiare quando e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero e' pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonche' quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa. **Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.**

Parallelamente all'udienza di prima comparizione il giudice, tra l'altro, si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Il giudice potrà provvedere in tal senso invece se nel corso del giudizio ravvisi l'insussistenza delle condotte allegate (art. 473 bis.42).



**«LA FAMIGLIA È
UN'ISOLA CHE IL
MARE DEL
DIRITTO PUO'
LAMBIRE, MA
LAMBIRE
SOLTANTO»**

Arturo Carlo Jemolo, La famiglia e il diritto
in Pagine sparse di diritto e storiografia,
Milano, 1957

***GRAZIE PER
L'ATTENZIONE***





LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE DEL MEDIATORE FAMILIARE

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. M. 151 DEL 27/10/2023

di Adriana Capozzoli

Il DM 151 del 27 ottobre 2023

Molte luci e alcune ombre



Legge 4/2013

Regolamentazione delle «professioni non organizzate in ordini o collegi», ossia l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale

Coloro che esercitano tali professioni possono costituire ASSOCIAZIONI a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza

Le associazioni devono:
avere un codice deontologico che i propri iscritti devono rispettare;
attivare uno sportello di riferimento per l'utente che può segnalare la condotta scorretta del professionista;
stabilire sanzioni disciplinari per chi non segue il codice di condotta.

- **Forma individuale**
- **Attestazione da parte di Associazione Professionale**
- **Certificazione di conformità a Norma UNI da parte di Organismo Accreditato**

Art. 6

La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità alla norma tecnica UNI. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un'associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette "norme UNI" - in tutti i settori, industriali, commerciali e del terziario.

Norma UNI - soft law, regole di iniziativa privata, non provenienti dall'ordinamento giuridico e che fanno affidamento sulla spontanea adesione

ATTESTAZIONE (art. 7)

le associazioni professionali rilasciano ai propri iscritti un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, co. 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.



Il DM 151 del 27 ottobre 2023



Cosa regolamenta:

- l'attività professionale
- I requisiti di onorabilità
- la formazione (modalità e contenuti dei corsi di formazione aggiornamento professionale continuo)
- i requisiti del formatore (didatta)
- la deontologia
- le tariffe
- Il trattamento dei dati personali



DEFINIZIONE - art. 2

Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

NORMA UNI

Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l'evento separativo.

...

Il mediatore è sollecitato dalle parti per la gestione autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari

...è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione specifici che interviene quale figura terza in un ambiente neutrale e in autonomia dall'ambito giudiziario nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito. Si adopera affinché, in fasi critiche connotate da conflitto, i mediandi raggiungano, in prima persona, accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli, al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.



IL MEDIATORE FAMILIARE PROFESSIONISTA

ART. 2

La professione di mediatore è esercitata **in forma non organizzata** ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 da coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e formazione.

Valenza pubblicistica della figura professionale del MF ancorché non inserita in un albo bensì in un elenco a titolo meramente volontario (art. 12 disp att cpc)

- Requisiti di onorabilità
- Requisiti di professionalità
- Requisiti di indipendenza



Requisiti di onorabilità - art. 3

L'attività del mediatore familiare può essere esercitata **esclusivamente** dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva
- c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva,
- d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi
- e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione né a misure di sicurezza personali;
- g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

Il testo è identico all'art. 4 dm 150 che disciplina i requisiti di onorabilità del mediatore civile e commerciale

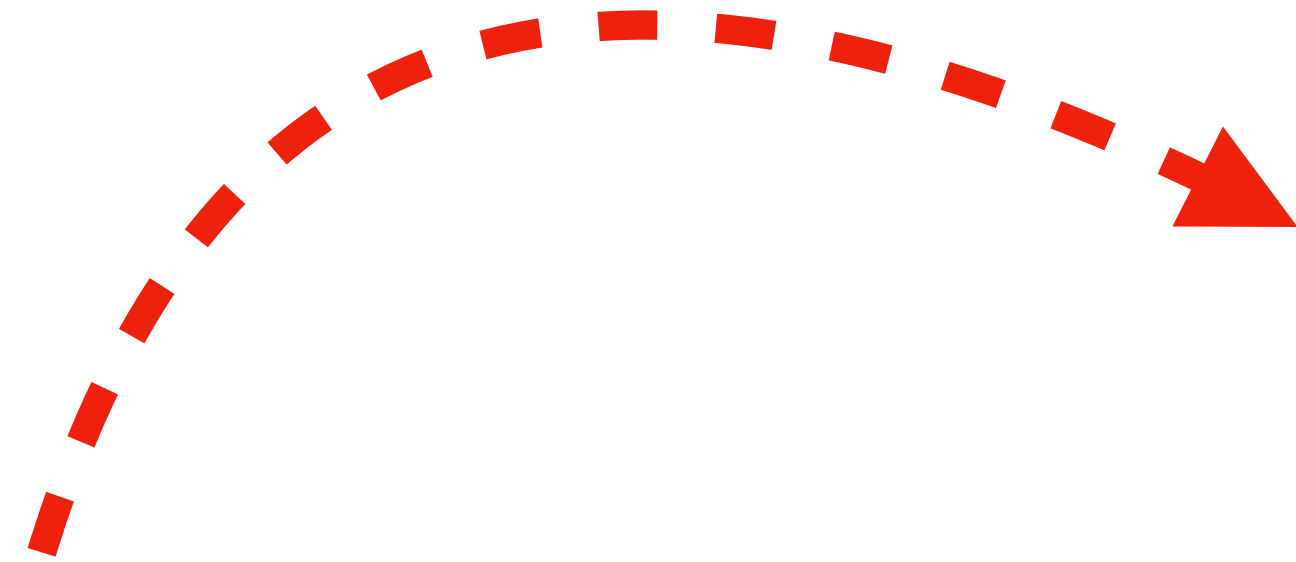


**Il MCC esercita
mediante iscrizione
presso OdM,
il MF in forma non
organizzata**

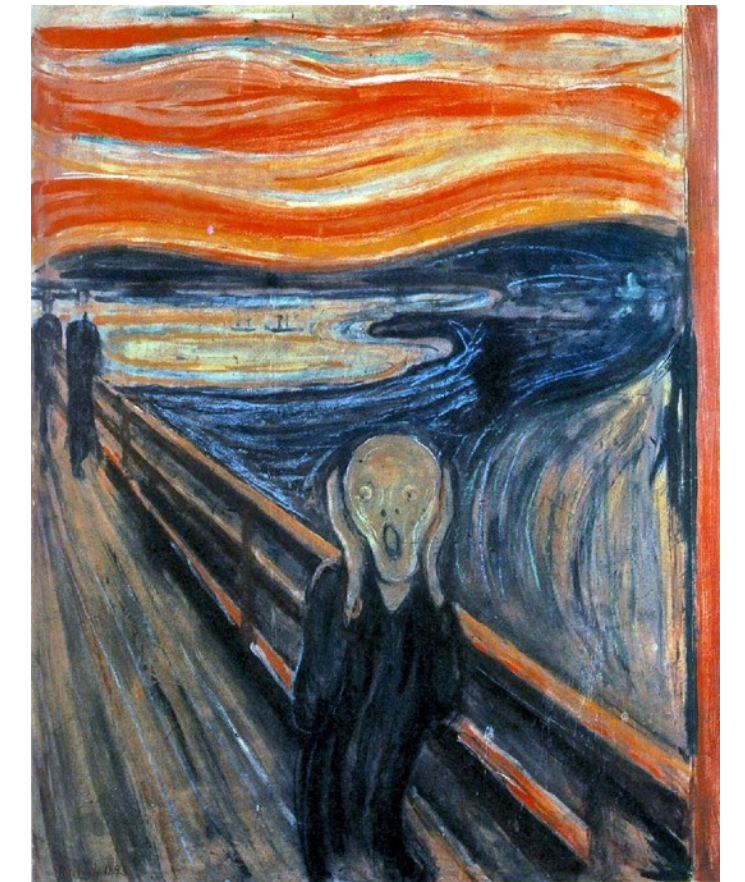
→ **Non oltre avvertimento**



Onorabilità - segue



C.T.U.



È VIETATO al mediatore familiare, **sanzionato ai sensi dell'articolo 20, comma primo, n. 3, disp. att cpc**, chiedere l'iscrizione presso l'elenco anche di altro tribunale.

A tal fine il provvedimento sanzionatorio e' comunicato, senza indugio, dall'autorità che lo ha emesso ai presidenti di tutte le corti di appello.

Art. 20 disp att cpc

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.



REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ - art. 4

La professione è esercitata da coloro che, oltre ai requisiti di onorabilità e di professionalità (formazione), sono in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MIMIT (artt. 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013)

b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644 rilasciata da organismi di certificazione accreditati

c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale

- Come socio di una Ass.ne
- Socio con o senza Certificazione di conformità a Norma UNI da parte di Organismo Accreditato
- Forma individuale (nessuna Ass.ne)



Fermi i requisiti di onorabilità l'attività è consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno **duecentoventi** ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Per l'iscrizione negli elenchi presso il tribunale *si aggiungono* i requisiti richiesti dall'art. 12 quater disp att cpc

**REQUISITI
PER L'ISCRIZIONE
negli elenchi**

- ✔ 5 anni di iscrizione ad una associazione professionale
- ✔ Adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia
- ✔ Adeguata formazione e specifica competenza nella tutela dei minori
- ✔ Adeguata formazione e specifica competenza nella violenza domestica
- ✔ Condotta morale specchiata

**COMITATO PER LA FORMAZIONE E LA
REVISIONE DELL'ELENCO DEI
MEDIATORI FAMILIARI**

- ✔ **Presidente del Tribunale** (Presidente)
- ✔ **Procuratore della Repubblica**
- ✔ **Mediatore familiare** (designato dalle Ass.ni)
- ✔ **Cancelliere del Tribunale** (Segretario)



DOCUMENTI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

- ✔ Estratto dell'atto di nascita
- ✔ Certificato del casellario giudiziario (non anteriore di tre mesi)
- ✔ Certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale
- ✔ Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi
- ✔ Titoli e documenti comprovanti la formazione e la specifica competenza



FORMAZIONE INIZIALE - requisiti minimi

- * non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alle materie della mediazione familiare. Il 75 per cento del monte ore indicato nel primo periodo è svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona;
- * non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare;
- * un esame finale comprendente:
 - 1) una prova scritta con domande a risposte aperte;
 - 2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («role playing»);
 - 3) una prova orale consistente in un colloquio valutativo, preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata.

Al superamento dell'esame finale l'ente formatore rilasciano un attestato di idoneità all'esercizio della professione di mediatore familiare.

- Corso**
- riconosciuto da associazioni professionali, oppure
 - erogato dai soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale di cui al comma 6,
 - erogato dagli enti titolati alla certificazione delle competenze



NORMA UNI

Percorso formativo

Ai fini della presente norma si indica un percorso formativo avente le seguenti caratteristiche:

Il percorso formativo per Mediatore Familiare può essere attivato da Università, Associazioni di Professionisti, Centri e/o Istituti di Formazione, dovrebbe avere una durata almeno biennale, un numero di ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche non inferiore a 240, di cui il 70% di ore di Mediazione Familiare. Le ore di mediazione familiare dovrebbero essere svolte in presenza.

Al termine delle suddette ore, il percorso prevede, altresì, la pratica guidata e la supervisione didattica e professionale, per un totale complessivo di almeno 80 ore.

La supervisione didattica e professionale deve essere svolta da un mediatore familiare che abbia conseguito una qualifica di formatore e supervisore.

La pratica guidata dovrebbe prevedere un minimo di 20 ore di affiancamento al Mediatore Familiare professionista.

Al termine del percorso formativo dovrebbe essere previsto il superamento con esito positivo dell'esame che comprende:

- prova scritta;
- discussione della tesi;
- prova pratica (role playing), come specificato al punto 6.1.3.

In sintesi:

Percorso formativo teorico-pratico	Pratica guidata, Supervisione didattica e professionale	Totale complessivo
Min. 240 ore ^{a)}	Min. 80 ore complessive	Min. 320 ore
a) di cui almeno 180 ore dovrebbero essere necessariamente svolte in presenza		



CONTENUTI DEL CORSO

I Moduli devono riguardare:

- a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare;*
- b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;*
- c) i diversi modelli di coppia e di famiglia;*
- d) i cicli di vita della coppia e della famiglia;*
- e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore;*
- f) l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;*
- g) la tutela dei minori;*
- h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;*
- i) l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;*
- l) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;*
- m) la figura del mediatore familiare;*
- n) le fasi del percorso di mediazione familiare;*
- o) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;*
- p) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione;*
- q) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;*
- r) la violenza domestica e di genere.*



FORMAZIONE CONTINUA



L'aggiornamento professionale continuo consiste in corsi di **almeno dieci ore** nelle materie prima indicate in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e **comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici.**

Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno **cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.**



NORMA UNI

Aggiornamento professionale continuo e supervisione

Al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale il mediatore familiare dovrebbe seguire percorsi di aggiornamento professionale continuo, anche seguendo percorsi formativi proposti a tal fine dalle associazioni professionali di categoria.

Il Mediatore Familiare professionista dovrebbe, altresì, nell'esercizio della professione, seguire un minimo di 10 ore di supervisione annue in presenza con un mediatore familiare formatore e supervisore.



I FORMATORI

Requisiti:

- Laurea almeno triennale
 - Docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso Università, istituti secondari, scuole oppure, almeno due pubblicazioni
- Oppure
- soci da almeno 5 anni di una Ass. iscritta al MIMIT oppure documentano attività di docenza in corsi di almeno 40 h ciascuno per cinque anni consecutivi anteriori prima del 2023
- + REQUISITI DI ONORABILITÀ**
- + oppure MF FORMATI che documentano 30 h di formazione nel biennio 2021-2023**

Aggiornamento secondo regole delle associazioni —> art. 5 co. 10



DEONTOLOGIA

l'etica professionale e le
condotte cui il mf deve
attenersi nell'esercizio
della propria professione

ILLECITO DEONTOLOGICO:
comportamento contrario alle
norme deontologiche



DEONTOLOGIA

L'esercizio della professione è

- libero
- fondato sull'autonomia,
- sulle competenze
- sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico
- secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

Il mf esercita l'attività di mediazione

- con imparzialità,
- neutralità
- assenza di giudizio nei confronti dei mediandi,
- promuovendo fra loro un processo equilibrato e
- incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.



Per **IMPARZIALITÀ** si intende un'attitudine soggettiva che non consente di favorire una parte a discapito dell'altra

Per **INDIPENDENZA** si intende l'assenza di qualsiasi legame personale o lavorativo con ciascuna delle parti

Per **NEUTRALITÀ** si intende la posizione di chi non ha un interesse proprio diretto all'esito della mediazione



COSA NON SI PUO' FARE: art. 6 co. 4

- a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;
- b) erogare ai mediandi servizi che esulano specifico ambito della mediazione familiare;
- c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;
- d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi; professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare;
- e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

Il mediatore familiare **si astiene** nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.



NORMA UNI

L'esercizio della MF comporta da parte del professionista assenza di giudizio, imparzialità e neutralità nei confronti dei mediandi.

Al mediatore non è consentito:

- intervenire in mediazioni che coinvolgano persone con cui ci sia o ci sia stato un precedente legame personale o professionale
- Erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della MF
- Accettare incarichi riservati dalla legge in via esclusiva agli iscritti in ordini o collegi
- Far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente



COSA NON SI PUO' FARE: in linea generale

In generale è vietato esercitare l'attività di mf se non si è in possesso dei requisiti prescritti dal DM

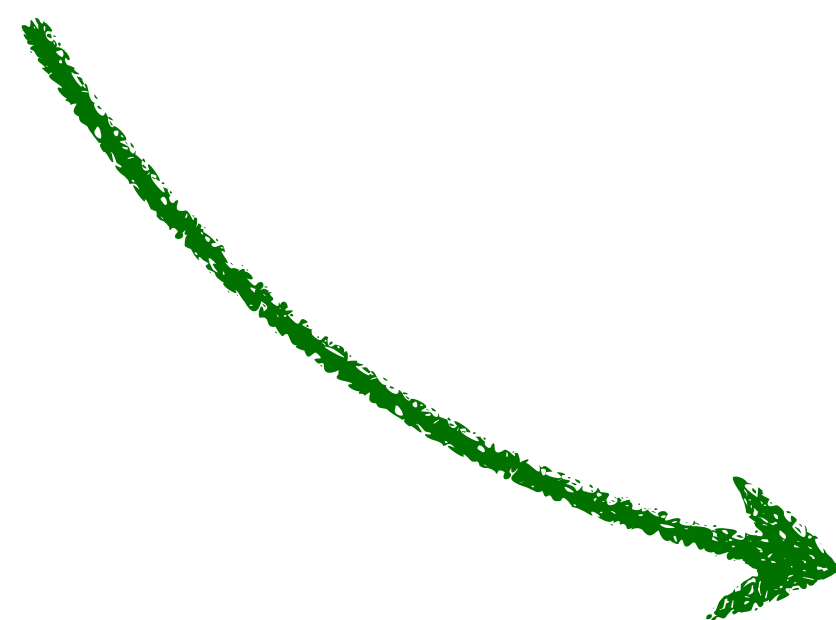




COSA SI DEVE FARE

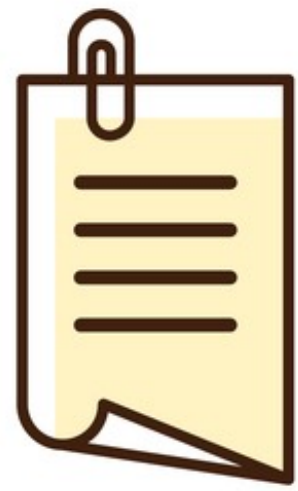
- ASTENERSI ove necessario
- RISERVATEZZA
- PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO
- SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ABUSI
- INFORMARE I MEDIANDI

- PER GLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI:
COMUNICARE IL VENIR MENO DEI
REQUISITI ED *INTERROMPERE*
L'ATTIVITÀ



- a) circa i propri titoli professionali e la polizza assicurativa, ove stipulata;
- b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;
- c) fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare;
- d) sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti;
- e) prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
- f) rispettare norme su trattamento dati cd privacy;
- g) informarli dell'istituzione dello Sportello del Consumatore presso associazioni





MEDIAZIONE FAMILIARE ENDOPROCESSUALE



PRIMO INCONTRO INFORMATIVO

- è gratuito, è **informAZIONE**
- info su **finalità**, i **contenuti**, le **modalità** e i **costi** del percorso
- info su esistenza e disponibilità dell'elenco dei mf presso il Tribunale
- info su facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il Tribunale in caso di avvio di MF
- info su facoltà di assistenza legale (*“al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo”*);
- info su riservatezza nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla (ad eccezione dell'ultimo punto);
- info su eventuali accordi (*“nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati”*)
- info su contenuto di informazioni all'autorità giudiziaria limitatamente alla adesione o mancata adesione dei mediandi al percorso di MF.

MEDIAZIONE FAMILIARE ENDOPROCESSUALE - ISSUES

INFORMATIVA

Gratuità - tempo congruo

RISERVATEZZA

“VERBALI” o meglio
ATTESTAZIONI

RIFERITA SOLO alla
GENERICA e NEUTRA
Informazione circa
ADESIONE O MANCATA
ADESIONE ALLA MF

IL RESTO è RISERVATO!

RAPPORTO CON
AUTORITA’
GIUDIZIARIA



Riferisce circa l’adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di MF

RAPPORTO CON I LEGALI



FACOLTÀ dell’assistenza legale



IPOTESI DI INTERRUZIONE DELLA MF

Il mediatore familiare **interrompe** il percorso di mediazione quando:

1. l'interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;
2. ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;
3. non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.



NORMA UNI

4. Il mf rileva che le regole della MF non sono state rispettate dai mediandi



RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

SOGGETTI OBBLIGATI

Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Sono tenuti al rispetto del segreto anche i “praticanti” (allievi in pratica guidata) e (?) tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività.

IPOTESI DI ESENZIONE

Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l’**ASSENSO SCRITTO**.



RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Il segreto professionale è disciplinato dall'art. 622 del codice penale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

Conseguentemente secondo l'art. 200 c.p.p.

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) **gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.**



Differenze:

Segreto
Riservatezza
Privacy



Fonti

- Codice etico SIMEF
- Raccomandazione N°.R (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati membri sulla mediazione familiare (05/02/98)
- Raccomandazione N. 1639/2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003, [CM/AS(2004) Rec1639]
- Codice europeo di condotta per mediatori (2004)
- Direttiva del Parlamento/Consiglio Europeo del 22.10.2004 (2004/0251)
- Direttiva 2008/52/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio su mediazione in materia civile e commerciale (21/05/08)
- Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117)
- Norma UNI 11644 sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza del Mediatore Familiare (2016)
- Atlante del lavoro e delle professioni : ADA.19.02.07 (ex ADA.22.215.687) - Servizio di mediazione familiare



Riservatezza - codice etico Simef

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il **mediatore familiare** deve attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il superamento del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto di entrambi i clienti.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai mediatori familiari, anche i tirocinanti e gli allievi in formazione e in linea generale tutti coloro che assistano agli incontri di mediazione familiare.



Raccomandazione N°.R (98) 1 del Comitato dei Ministri Europeo agli stati membri sulla mediazione familiare (05/02/98)

le discussioni che hanno avuto luogo durante la mediazione sono confidenziali e non possono essere ulteriormente utilizzate senza il consenso delle parti o nei casi consentiti dalla legge nazionale

Codice europeo di condotta dei mediatori - 2004

Il **mediatore** deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge



Norma UNI - 11644:2016

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il MF dovrebbe attenersi al **segreto assoluto** relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Atlante delle professioni - ADA.19.02.07 (ex ADA.22.215.687)

Servizio di mediazione familiare :

Risultato atteso:RA1: Informare sulle caratteristiche del servizio di mediazione familiare, evidenziandone le specificità' rispetto ad altri interventi con particolare riguardo alla riservatezza e all'autonomia dal sistema giudiziario, illustrando le peculiarità della qualifica professionale del mediatore familiare

- Informazione sul servizio di mediazione familiare e sulle specificità dell'intervento nelle situazioni di separazione



Privacy



Il diritto alla Privacy è una estensione del diritto alla riservatezza della propria sfera; individua tutti gli elementi che definiscono **l'identità dell'individuo**, la sua storia, le sue abitudini e ogni suo status: nome e cognome, codice fiscale, dati sanitari, dati fiscali, giudiziari, busta paga, preferenze religiose o sessuali ecc. Spesso si utilizzano **privacy** e **protezione dei dati** come sinonimi; sono strettamente interconnessi, ma sono ontologicamente diversi.

Privacy fa riferimento al **diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata; lo scopo** è impedire che le informazioni siano divulgate in assenza di specifica autorizzazione o a chiedere la non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tanto che **usiamo il termine privacy quando vogliamo rappresentare uno spazio personale che gli sconosciuti non possono oltrepassare.**

La **protezione dei dati personali**, invece, è un sistema di trattamento degli stessi che identifica direttamente o indirettamente una persona.

Il **GDPR** - Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento UE 679/16 (c.d G.D.P.R. – General Data Protection Regulation), che si sovrappone alla disciplina nazionale dettata dal D.Lgs 196/2003 (già imposta dalla normativa europea).

Non sostituirà i principi del Dlgs 196 ma li integra alla luce dei nuovi processi tecnologici e introduce modalità operative per trattamento e conservazione dei dati.



IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI nel DM 151

Soggetto obbligati:

- **Il Mediatore familiare** per i dati dei mediandi (*Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità del presente decreto avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2013 assicurando, in ogni caso, l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati*⁹.
- **Il Presidente del Tribunale** per la formazione degli elenchi
- **Le Associazioni professionali**
- **Gli enti di formazione**
- **Gli enti di certificazione**



IL COMPENSO - art. 7



Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

Il professionista rende noto, **in forma scritta**, al cliente il **grado di complessità** dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.



I PARAMETRI - art. 8



Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.

La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.

2. Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.

3. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

4. Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.

5. La somma di cui al comma 4 è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

- a) bassa **complessità e conflittualità**: moltiplicato 1;
- b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;
- c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.

6. Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21% dell'importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5.





I PARAMETRI - art. 8

La Notula o fattura comprende e deve indicare in modo distinto:

- il compenso (che include le attività accessorie)**
- le spese forfettarie : 21% del compenso**
- gli oneri**
- I contributi**
- Il totale delle voci**

Compenso di € 40 per parte

Moltiplicato per indice di complessità

- a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1 —> € 40
- b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5 —> € 60
- c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2 —> € 80





adriana.capozzoli@gmail.com

